

Alla Corte dei Conti
Sez. centrale di controllo di legittimità su atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
Uff. di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

All'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it

e, p.c.
all'Ufficio di Gabinetto
seggabinetto@lavoro.gov.it

al Segretariato Generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

Oggetto: D.M. 31 marzo 2021, n. 69, riparto delle risorse per la gestione degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (Silea n. 60241).

Si fa riferimento al D.M. in oggetto, trasmesso alla Sezione di controllo della Corte nonché all'Ufficio centrale del bilancio, al rilievo di codesta Corte pervenuto con prot. 0016690 del 14/04/2021, e infine, alla richiesta di chiarimenti, avente contenuto pressoché analogo, pervenuta, in ordine al medesimo provvedimento, da parte dell'UCB (Prot. 3999 del 15/04/2021 U). Per economia di trattazione si fa riferimento nell'esposizione allo schema seguito dalla Corte dei conti.

In proposito, viene richiesto alla scrivente:

- 1) se le somme assegnate alle Regioni e alle Province autonome saranno integralmente trasferite in blocco o in tranche a 'stato avanzamento lavori';
- 2) quali cautele intenda adottare l'amministrazione nell'ipotesi in cui le regioni o le province autonome non impieghino tutte le risorse statali assegnate, con conseguente formazione di residui", e in particolare se si preveda la restituzione delle somme non impegnate o se si intenda procedere per 'compensazione', a valere sulle successive annualità;
- 3) infine, rassicurazioni sulla tempestiva definizione delle forme e delle modalità di comunicazione di cui all'art. 2, comma 3, (dati sull'utilizzo dei fondi, sugli elementi informativi delle attività svolte e sullo stato di avanzamento delle attività).

Si premette che il D.M. inviato per la registrazione, sulla base dei criteri concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, individua le risorse da attribuirsi a ciascun ente territoriale e la loro destinazione e pone in capo a ciascun ente l'onere di monitorare e rendicontare l'utilizzo dei fondi stessi: si tratta di un atto di indirizzo emanato dal vertice politico dell'Amministrazione. Esso delimita il perimetro all'interno del quale si collocheranno i successivi atti di gestione volti a trasferire le risorse, a impiegare le stesse per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione degli enti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e per l'effettuazione dei controlli sugli stessi, a monitorare finanziariamente tale impiego nonché, quantitativamente, lo svolgimento delle attività di competenza da parte delle amministrazioni destinatarie delle risorse.

Con riferimento al primo punto, l'articolo 2, comma 1 del decreto in oggetto, dopo aver operato la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome, distintamente per esercizio finanziario di provenienza delle medesime, stabilisce che dette risorse saranno trasferite con uno o più decreti da emanarsi da parte del titolare del Centro di responsabilità amministrativa presso il quale le risorse sono appostate. La previsione nel testo del provvedimento di "uno o più decreti", lungi dall'evocare modalità di trasferimento frazionate in più soluzioni, che avrebbero dovuto trovare una puntuale regolazione nel provvedimento medesimo in termini di tempistica e di presupposti di maturazione della relativa esigibilità, affonda le sue ragioni nella considerazione, evidenziata sia nelle premesse che nel citato articolo 2, comma 1, che il riparto riguarda due distinte annualità (2019 e 2020) di provenienza delle risorse in questione: tale circostanza viene tenuta presente nel D.M. n. 69/2021, in quanto essa potrebbe rendere necessaria l'emanazione di distinti ordini di pagare, da imputare a ciascuna delle annualità di provenienza dei residui di stanziamento accertati. In tal senso, pertanto, in assenza di disposizioni specifiche nel testo del decreto che facciano riferimento ad una erogazione per "tranches", il trasferimento delle risorse riguarderà in unica soluzione l'intera somma assegnata a ciascuna regione o provincia autonoma. Infatti, nella presente fase, l'avvio degli uffici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sul funzionamento del RUNTS (pubblicato in G.U. del 21 ottobre 2020), richiede, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni e Province autonome, una provvista iniziale di risorse finanziarie più consistente. Deve inoltre considerarsi che il trasferimento delle risorse "per tranches" normalmente utilizzato nei confronti di soggetti privati destinatari di forme di controllo più penetranti, sembra meno percorribile nei confronti di amministrazioni pubbliche con cui lo Stato intrattiene, come nel caso di specie, per espressa previsione di legge, relazioni stabili di leale collaborazione, funzionali a garantire, anche attraverso l'operatività di un sistema nazionale di registrazione, l'uniformità di trattamento degli enti del Terzo settore sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (cfr. Corte Cost., sentenza n. 185/2018). Deriva da ciò la considerazione che le Regioni e le Province autonome, dotate di significativi livelli di autonomia non violabili, necessitano di essere messe in condizioni di programmare per tempo le proprie attività potendo contare su risorse certe e disponibili, erogate annualmente in linea con le previsioni del legislatore.

Con riguardo al secondo punto, è fuor di dubbio che in caso di mancato impiego delle risorse da parte delle Regioni/province autonome, verrebbe meno il diritto delle stesse di disporre della quota di risorse trasferite e non utilizzate; lo strumento tutorio della restituzione delle somme non utilizzate (perché non impegnate o perché non spese), individuato inizialmente tenendo conto

delle situazioni di partenza, legate al primo avvio degli uffici del RUNTS, potrà, con l'assestamento delle configurazioni organizzative e con la continuità delle attività, lasciare spazio a soluzioni compensative nonché, nel medio periodo, alla revisione dei parametri di assegnazione attualmente in uso una volta che si vada a consolidare lo stock di enti iscritti nel RUNTS gestiti da ciascuno degli uffici, per rendere più efficiente e congruo con i carichi di lavoro e le capacità di spesa di ciascun ente territoriale il processo di riparto e assegnazione delle risorse a regime. Peraltro, si tratta di valutazioni che già sulla base delle risultanze dell'impiego delle risorse di annualità 2018 potranno essere effettuate sulla base di elementi informativi approfonditi, considerato che la previsione contenuta nel testo del decreto consente all'amministrazione erogante di adeguare le modalità gestionali anche introducendo forme di più incisivo intervento per stimolare eventuali amministrazioni poco "reattive".

Infine, in ordine al terzo punto, con riferimento alla tempestività della definizione delle forme di comunicazione delle informazioni circa l'impiego delle risorse e lo stato di avanzamento delle attività (e quindi dei "format" di reportistica che ciascun ente destinatario dovrà periodicamente trasmettere), si assicura che l'invio dei modelli di reportistica sarà effettuato contestualmente alla comunicazione di avvenuto trasferimento delle risorse, come già avvenuto in occasione del trasferimento dei fondi di annualità 2018, a seguito del riparto effettuato con D.M. n. 83/2019, registrato dalla Corte dei conti in data 20 agosto 2019, al n. 2915. Il trasferimento delle relative risorse era stato disposto in data 23 e 24 aprile 2020, ad avvenuta acquisizione della necessaria disponibilità di cassa, mentre con nota del 28 aprile successivo erano state fornite puntuali indicazioni alle regioni e province autonome.

In particolare, si prevedono, in continuità con la metodologia già adottata in occasione del primo trasferimento, due differenti tipi di reportistica.

Il primo – che ciascuna regione/provincia autonoma dovrà restituire compilato entro il 15 marzo di ogni anno, esponendo in misura sintetica gli elementi oggetto della relazione prevista dall'art.95, comma 2 del d.lgs. n.117/2017 - riguarderà l'implementazione delle attività finanziate effettuata nel corso dell'annualità precedente, mediante le risorse trasferite: dovranno essere fornite informazioni sulla formale costituzione degli uffici regionali e provinciali del RUNTS sulla loro consistenza in termini di risorse umane, sulla formazione del personale addetto, sul numero degli enti iscritti nei registri al momento di avvio della trasmigrazione, sul numero delle posizioni "migrate", sul numero di procedimenti istruttori avviati, sul numero di enti iscritti e a quello degli enti rigettati. Lo schema sarà poi aggiornato di anno in anno con l'evolversi delle attività del Registro, anche sulla base dell'analisi dei report pervenuti.

Il secondo modello riguarderà il monitoraggio più specificamente finanziario delle risorse trasferite, e dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 118/2011. Esso conterrà informazioni (al 31 dicembre di ciascun anno e da compilarli distintamente con riferimento alle risorse di ciascuna annualità) riguardanti il capitolo in cui le risorse sono state appostate, e, per ciascun capitolo, gli importi impegnati, pagati, i residui e le eventuali economie.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".